



## Sommario

<b>D.L. BOLLETTE (DL 30.3.2023 N. 34)</b> .....	<b>2</b>
<i>INTRODUZIONE</i> .....	2
<i>RIDUZIONE DELL'IVA SUL GAS PER IL II TRIMESTRE 2023 (art. 2)</i> .....	2
<i>CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (art. 4)</i> .....	2
<i>MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEO (art. 5)</i> .....	3
<i>ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (art. 17)</i> .....	4
<i>REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI (art. 18)</i> .....	4
<i>MODIFICA DEI TEMINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 19)</i> .....	4
<i>DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI (art. 20)</i> .....	5
<i>INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME DELLA C.D. TREGUA FISCALE (art. 21)</i> .....	5
<i>MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA (art. 22)</i> .....	6
<i>CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITA' DEI REATI TRIBUTARI (art. 23)</i> .....	6



**D.L. BOLLETTE (DL 30.3.2023 N. 34)**

Rif. normativi:

Decreto Legge 30.3.2023 n. 34

**INTRODUZIONE**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2023 ed entrato in vigore il 31 marzo 2023 il D.L. 34/2023 (c.d. decreto “Bollette”) rubricato “*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*”, nel quale sono contenute, oltre alle **misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas, una serie di disposizioni che intervengono sulle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale”, oltre a norme di interpretazione autentica.**

Di seguito si richiamano, in sintesi, alcune delle principali novità fiscali.

**RIDUZIONE DELL’IVA SUL GAS PER IL II TRIMESTRE 2023 (art. 2)**

**L’aliquota IVA del 5% è estesa anche alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali** di cui all’articolo 26, comma 1, D.Lgs. 504/1995, **contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2023.** N.B. Qualora tali somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2023.

**L’aliquota ridotta si applica anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio energia** di cui all’articolo 16, comma 4, D.Lgs. 115/2008.

**CREDITO D’IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE (art. 4)**

**Viene previsto il riconoscimento anche per il II trimestre 2023 (aprile-giugno 2023) dei crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, ma con misure ridotte.**

**Ferme restando le condizioni di incremento superiore al 30% del prezzo medio del trimestre precedente rispetto a quello dell’analogo periodo 2019,** vengono riconosciuti:

- alle **imprese energivore** un credito d’imposta, **in misura pari al 20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023. Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel II trimestre dell’anno 2023<sup>1</sup>;
- alle **imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** un credito d’imposta, **in misura pari al 10%** della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel II trimestre dell’anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto;
- alle **imprese gasivore** un credito d’imposta, **pari al 20%** della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell’anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

<sup>1</sup> In tal caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica, pari alla media, relativa al secondo trimestre dell’anno 2023, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.





- Alle **imprese non gasivore** un credito d'imposta, **pari al 20%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel II trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

#### Adempimenti

**Limitatamente ai crediti riconosciuti alle imprese non energivore e non gasivore**, ai fini della fruizione, ove l'impresa si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale, nel I e nel II trimestre dell'anno 2023, dallo stesso venditore da cui si riforniva nel I trimestre 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale sono riportati il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per il II trimestre dell'anno 2023.

#### Utilizzo

**I crediti d'imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24** ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, entro il 31 dicembre 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e all'articolo 34, L. 388/2000. I crediti d'imposta sono cedibili dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di soggetti "vigilati".

#### Irrilevanza fiscale

I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir.

#### Cumulabilità con altre agevolazioni

I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

### MODIFICA DELLA BASE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' TEMPORANEO (art. 5)

**In riferimento al contributo di solidarietà temporaneo** di cui all'articolo 1, commi 115-119, L. 197/2022 **sono introdotte modifiche nella determinazione del contributo di solidarietà.**

#### Ambito soggettivo

**Il contributo di solidarietà temporaneo è a carico:**

- dei soggetti che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica;
- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale;
- dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale;
- dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;
- dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell'Unione Europea.

#### Determinazione del reddito complessivo

**La modifica apportata del D.L. in esame riguarda la determinazione del reddito complessivo, in particolare si prevede che non concorrono alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023:**

- **gli utilizzi di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o vincolate a copertura delle eccedenze** dedotte ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), Tuir nel testo previgente alle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 33, lettera q, L. 244/2007,





- nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.

Nel caso di esclusione degli utilizzi di riserve del patrimonio netto dal reddito complessivo relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 devono parimenti essere esclusi dal calcolo della media dei redditi complessivi conseguiti nei 4 periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022 gli utilizzi di riserve del patrimonio netto che hanno concorso al reddito nei suddetti 4 periodi di imposta, sino a concorrenza dell'esclusione operata nel periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

### **ADESIONE AGEVOLATA E DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO (art. 17)**

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio ed il 15 febbraio 2023, sono definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 180 e 181, L. 197/2022, entro 30 giorni decorrenti dal 31 marzo 2023. Sono altresì definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 206-211, L. 197/2022, le controversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle CGT di I e II grado aventi a oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle entrate.

Viene, infine, previsto che per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, per i quali al 31 marzo 2023 è in corso il pagamento rateale, gli importi ancora dovuti, a titolo di sanzione, possono essere rideterminati, su istanza del contribuente entro la prima scadenza successiva, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 180 e 182, L. 197/2022.

Resta fermo il piano di pagamento rateale originario e non sono, in ogni caso, rimborsabili o rideterminabili le maggiori sanzioni già versate.

### **REGOLARIZZAZIONE OMESSI VERSAMENTI RATE ISTITUTI DEFINITORI (art. 18)**

Intervenendo sull'articolo 1, comma 219, L. 197/2022, viene prevista la possibilità di regolarizzare, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, l'omesso o carente versamento:

- a) delle rate successive alla prima relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza degli avvisi di accertamento e degli avvisi di rettifica e di liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, comma 6, D.Lgs. 546/1992, scadute al 1° gennaio 2023 e per le quali sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta;
- b) degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni di cui agli articoli 48 e 48-bis, D.Lgs. 546/1992, scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali, sempre al 1° gennaio 2023, non è stata ancora notificata la cartella di pagamento ovvero l'atto di intimazione, mediante il versamento integrale della sola imposta.

Per effetto di tale novità, la notifica di una cartella di pagamento/atto di intimazione successivamente all'1.1.2023 non preclude la possibilità di avvalersi di tale sanatoria.

### **MODIFICA DEI TEMINI DELLA REGOLARIZZAZIONE DELLE VIOLAZIONI FORMALI E DEL RAVVEDIMENTO SPECIALE (art. 19)**

#### **Regolarizzazioni violazioni formali (art. 19, co. 1, lett. a))**

Con riferimento alla regolarizzazione delle irregolarità, infrazioni ed inosservanze di obblighi/adempimenti di natura formale commesse fino al 31.10.2022, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile IRPEF / IRES / IRAP / IVA e sul versamento dei tributi, prevista dai commi da 166 a 173, Finanziaria 2023, è prorogato dal 31.03.2023 al 31.10.2023





il termine di versamento (unica soluzione / prima rata) di quanto dovuto, pari a € 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni.

È confermato al 31.3.2024 il termine di rimozione delle irregolarità/versamento della seconda rata.

#### *Ravvedimento speciale (art. 19, co. 1, lett. b) e c))*

Intervenendo al comma 174, in merito alla possibilità di regolarizzazione, con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, delle violazioni diverse da quelle relative agli avvisi bonari e alle irregolarità formali, viene previsto che il pagamento potrà essere effettuato in 8 rate non più trimestrali decorrenti dal prossimo 30 settembre 2023. Inoltre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

#### *DEFINIZIONE AGEVOLATA LITI PENDENTI (art. 20)*

##### *Definizione delle liti pendenti*

Con riguardo al perfezionamento della definizione agevolata delle liti pendenti all'1.1.2023, in ogni stato e grado del giudizio, prevista dai commi da 186 a 205, Finanziaria 2023, è prorogato dal 30.06.2023 al 30.9.2023 il termine per:

- presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita domanda, utilizzando il modello "Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti";
- versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata di massimo 20 se l'importo è superiore a € 1.000).

Inoltre, in caso di versamento rateale, per le rate successive alla prima il termine è ora fissato:

- al 31.10 e 20.12 (in luogo del 30.9 e 20.12) per le rate in scadenza nel 2023;
- al 31.3, 30.6, 30.9 e 20.12 (analogamente a quanto previsto in precedenza) per le rate in scadenza dal 2024.

##### *Sospensione dei giudizi*

Per effetto delle modifiche apportate al comma 197 il processo è sospeso non più fino al 10 luglio 2023, bensì fino al 10 ottobre 2023.

##### *Sospensione termini di impugnazione*

Per le controversie definibili sono sospesi per 11 e non più 9 mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023.

##### *Diniego della definizione*

L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 30 settembre 2024.

##### *Conciliazione agevolata liti pendenti*

La possibilità di accordo conciliativo, alternativo alla definizione agevolata ha quale termine ultimo il 30 settembre 2023 e non più il 30 giugno 2023.

#### *INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME DELLA C.D. TREGUA FISCALE (art. 21)*

Viene stabilito che le parole "le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti", di cui all'articolo 1, comma 174, L. 197/2022, si interpretano nel senso che:

- a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni rilevabili ai sensi degli articoli 36-bis, D.P.R. 600/1973, e 54-bis, D.P.R. 633/1972, nonché le violazioni di natura formale definibili ai sensi dell'articolo 1, commi 166-173, L. 197/2022;





b) sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell'articolo 13, D.Lgs. 472/1997, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 176, L. 197/2022, si interpreta nel senso che:

- a) sono escluse dalla regolarizzazione le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale di cui all'articolo 4, D.L. 167/1990;
- b) sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai redditi di fonte estera, all'Ivafe e all'Ivie, non rilevabili ai sensi dell'articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, L. 197/2022, con riferimento ai PVC consegnati entro il 31 marzo 2023, si interpretano nel senso che la definizione agevolata ivi prevista si applica anche all'accertamento con adesione relativo agli avvisi di accertamento notificati successivamente a tale data sulla base delle risultanze dei predetti processi verbali.

#### *MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CONTENZIOSO IN MATERIA TRIBUTARIA (art. 22)*

Intervenendo sull'articolo 12, comma 5, D.L. 16/2012, viene previsto che le disposizioni di cui all'articolo 158, D.P.R. 115/2002, in materia di spese di giustizia, si applicano anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione, pertanto si estende all'Agente della Riscossione il meccanismo di prenotazione a debito del contributo unificato e di altre spese processuali.

#### *CAUSA SPECIALE DI NON PUNIBILITA' DEI REATI TRIBUTARI (art. 23)*

L'omesso versamento di ritenute ed IVA nonché l'indebita compensazione configurano reati penali ai sensi rispettivamente degli artt. 10-bis, 10-ter e 10-quater, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000, se l'importo supera un determinato limite.

Il Decreto in esame introduce una causa speciale di non punibilità dei predetti reati per le violazioni "correttamente definite", con il versamento integrale delle somme dovute, tramite le definizioni agevolate rientranti nella "tregua fiscale" (commi da 153 a 158 e da 166 a 252, Finanziaria 2023), a condizione che le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

Va evidenziato che:

- il contribuente deve dare immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria del versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata nonché all'Agenzia delle Entrate dell'invio della predetta comunicazione, indicando i riferimenti del relativo procedimento penale;
- il processo di merito è sospeso dalla ricezione delle comunicazioni fino al momento in cui il Giudice è informato dall'Agenzia delle Entrate della definizione della procedura e dell'integrale versamento delle somme dovute ovvero della mancata definizione/decadenza dal beneficio della rateazione.

**Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.**

